

STUDIO TENTORIO

Commercialisti - Revisori legali dei conti

*Dott. Franco Tentorio
Dott. Luigi Grumelli Pedrocca
Dott. Claudio Ravasio
Dott. Cristiano Rossetti
Dott. Massimo Marchetti
Dott. Ottorino Tentorio
Dott.ssa Francesca Tentorio
Dott.ssa Alessandra Paganessi*

Bergamo, 19 gennaio 2018

Spettabili
DITTE CLIENTI
Loro indirizzi

Circolare n. 1/2018

MODIFICHE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

Il diritto alla detrazione dell'Iva è esercitato **al più tardi** con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto** alla detrazione è **sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

L'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un **duplice requisito**:

- **effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972;**
- **possesso di una valida fattura d'acquisto.**

E' estremamente importante prestare attenzione alla data di ricezione delle fatture, soprattutto se questa risulta in modo oggettivo, per esempio da una e-mail.

Non sono sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti nella liquidazione di dicembre 2017 difformi rispetto alle indicazioni fornite.

Pertanto una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta fisicamente nel 2018 deve essere registrata nel 2018.

Al contrario una fattura emessa nel 2017 e ricevuta fisicamente nel 2017 deve essere registrata nel 2017. E' possibile in alternativa registrarla nei primi 4 mesi del 2018 in un'apposita sezione del registro Iva al fine di evidenziare che l'imposta non è computata nelle liquidazioni del 2018; tale fattura dovrà essere inclusa nella dichiarazione Iva relativa al 2017 da presentare entro il 30 aprile 2018.

La novità si applica alle fatture del 2017; per quelle anteriori si applica la precedente disposizione che prevedeva che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Ricordiamo che in caso di mancata ricezione della fattura o di ricezione di fatture irregolari, il cessionario o committente deve procedere alla loro regolarizzazione per evitare sanzioni a suo carico.

LA LEGGE DI BILANCIO 2018

- Detrazione per interventi di ristrutturazione

La detrazione del 50% per i lavori di **recupero del patrimonio edilizio**, con il limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare, in scadenza al 31 dicembre 2016, è stata **prorogata per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018**; dal 2019 tornerà al 36%, con il limite massimo di spesa di € 48.000 per unità immobiliare.

- Detrazione per l'acquisto di mobili

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione del **50%** delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a € 10.000**. Le spese devono essere sostenute **entro il 31 dicembre 2018**.

I lavori sul fabbricato devono essere iniziati prima del pagamento dei mobili.

- Comunicazione all'Enea

Per gli interventi che consentono le detrazioni precedentemente indicate è stato introdotto l'obbligo di comunicazione all'Enea.

- Detrazione per interventi di efficienza energetica

La detrazione **del 65%** per i lavori che migliorano l'**efficienza energetica** è riconosciuta per le spese sostenute **fino al 31 dicembre 2018**.

La detrazione è ridotta al **50%** per le seguenti opere e interventi:

- acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di **schermature solari** e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

Sono **esclusi** dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

Sono state inoltre previsti nuovi interventi agevolati.

Si ricorda, a pena di nullità, di effettuare la comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

- Detrazione per interventi sul "verde"

Per l'anno 2018 è prevista una detrazione del 36% delle spese, fino ad un ammontare non superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per gli interventi relativi alla:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini.

La norma rileva anche per le parti comuni di edifici condominiali.

Sono agevolate anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi precedentemente indicati.

I **pagamenti** devono essere effettuati con strumenti idonei a consentire la **tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **dieci quote annuali**.

- Deduzioni per servizi di trasporto pubblico locale

Sono oneri deducibili per le persone fisiche e per i familiari a carico le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

- Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sono stati riaperti i termini entro i quali le persone fisiche possono rideterminare il valore delle **partecipazioni possedute al 1° gennaio 2018** con le seguenti modalità:

- il nuovo valore è quello risultante da apposita perizia da giurare entro il **30 giugno 2018**;

- è dovuta un'**imposta sostitutiva dell'8%**;

- l'imposta sostitutiva va versata entro il **30 giugno 2018**, oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli **interessi al tasso annuo del 3%**;

- se la **perizia** è commissionata dalla società, il suo costo è **deducibile in 5 esercizi**; se è commissionata dai soci, il suo costo è portato ad incremento del costo della partecipazione.

La norma è particolarmente conveniente per coloro che intendono a breve – medio termine cedere a terzi le azioni o le quote possedute, in quanto la successiva vendita comporterà una rilevante riduzione degli oneri fiscali.

Disposizioni simili consentono la **rivalutazione dei terreni** (l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'8%).

I contribuenti che hanno effettuato una precedente rivalutazione dei medesimi beni possono detrarre dall'imposta dovuta quella versata in precedenza.

- Sospensione dei modelli F24

L'Agenzia delle entrate **può sospendere** l'esecuzione delle deleghe di pagamento **F24 contenenti compensazioni** che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

- Imposta sul reddito delle imprese (Iri)

E' stata rinviata al 2018 l'entrata in vigore dell'Iri.

Gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, **possono optare** per una tassazione separata del reddito d'impresa con l'aliquota Ires del 24%.

Le somme prelevate imputabili ai redditi assoggettati a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci. L'opzione è vincolante per 5 periodi di imposta.

- Privilegio per Iva e cpa dei professionisti

Ai sensi dell'art. 2751-bis, numero 2), del codice civile, hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti, **compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto**, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

- Super ammortamenti

E' stata prorogata la norma dei super ammortamenti che prevede ora una maggiorazione degli stessi del **30%** per gli acquisti (diretti o tramite leasing) di beni nuovi effettuati **entro il 31 dicembre 2018**, ovvero **entro il 30 giugno 2019** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La disposizione non si applica agli investimenti in autovetture, fabbricati e costruzioni, nonché in beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

- Iper ammortamenti

E' stata prorogata la norma degli iper ammortamenti che prevede una maggiorazione degli stessi del **150%** per gli acquisti (diretti o tramite leasing) di beni nuovi che appartengono alle specifiche dell'"Industria 4.0" (all. A della Legge n. 232/2016), effettuati **entro il 31 dicembre 2018**, ovvero **entro il 31 dicembre 2019** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I soggetti che usufruiscono di tale agevolazione e che effettuano anche investimenti in **beni immateriali con specifiche caratteristiche** (all. B della Legge n. 232/2016), beneficiano ai fini dell'ammortamento di una maggiorazione del **40%** del costo dei suddetti beni immateriali. Per fruire dei predetti benefici è richiesta una specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante della società; per i beni il cui costo supera i 500.000 euro è richiesta una perizia tecnica giurata.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla norma,
- b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste per l'agevolazione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

- Credito d'imposta per l'acquisto di materiali plastici

Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Il credito d'imposta non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette e Irap.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

- Fattura elettronica

A decorrere **dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti Iva**, ad eccezione dei contribuenti minimi e forfetari, dovranno emettere le **fatture esclusivamente in formato elettronico** utilizzando il **Sistema di Interscambio**, anche avvalendosi di intermediari. **Si consiglia pertanto di attivarsi senza indugio per rendere i propri sistemi informatici pronti a generare le fatture nel formato tassativamente previsto dalle disposizioni normative entro fine anno.**

Tale obbligo è anticipato al **1° luglio 2018** per:

- a) le **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) prestazioni rese da **soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.**

- Acquisto di carburante per autotrazione

A decorrere **dal 1° luglio 2018** gli **acquisti di carburante** per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva **devono essere documentati con la fattura elettronica.**

Da tale data sono abrogate le norme che prevedono le schede carburante.

Per avere la **deducibilità** dei costi e la **detraibilità dell'Iva**, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, le suddette spese devono essere effettuate **esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.**

- Detraibilità dell'Iva relativa ai veicoli stradali

A decorrere **dal 1° luglio 2018** per avere la **detraibilità dell'Iva**, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, l'acquisto di **carburanti e lubrificanti** destinati a **veicoli stradali a motore**, nonché prestazioni di **locazione finanziaria di noleggio e simili** e le prestazioni di **custodia, manutenzione, riparazione e impiego**, compreso il **transito stradale**, devono essere effettuate **esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate** o da altro mezzo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

- Formazione dei dipendenti

Alle imprese che effettuano attività di formazione nel periodo d'imposta 2018, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di

formazione negli ambiti delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette e Irap.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali indipendente. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono agevolate entro il limite massimo di € 5.000.

- Assunzioni agevolate

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2018, assumeranno lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

Il lavoratore all'atto dell'assunzione non dovrà mai aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed avere per il 2018 un'età inferiore a 35 anni e dal 2019 un'età inferiore a 30 anni.

- Pagamento degli stipendi

A partire dal **1° luglio 2018** i datori di lavoro **non possono** corrispondere la retribuzione **per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Sono ammessi solo pagamenti tracciabili, quali bonifico o assegno.

- Bonus Renzi

La soglia del reddito per fruire del bonus Renzi sale di € 600 annui, diventando così € 24.600 per la piena fruizione ed € 26.600 per la fruizione ridotta.

- Collocamento obbligatorio

Dal **1° gennaio 2018** le aziende che occupano **più di 14 dipendenti**, computati in base ai parametri fissati dalla normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili, **hanno l'obbligo di assumere un lavoratore disabile**.

- Sicurezza nei luoghi di lavoro

Scade il **28 febbraio 2018** il termine per presentare la **richiesta di riduzione** del tasso medio di tariffa fissato annualmente dall'**INAIL**.

Possono accedere alla riduzione le aziende che sono a norma con la legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che hanno effettuato nel 2017 interventi migliorativi al riguardo.

- Aliquota contributiva dei cococo

L'aliquota piena delle collaborazioni coordinate e continuative sale di 1 punto percentuale.

- Privacy

Entro il **25 maggio 2018** i soggetti che trattano dati personali devono adeguarsi alla nuova normativa prevista dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati stessi, che integra e modifica quanto già previsto sul tema dalla precedente legge 196/2003.

ALTRE DISPOSIZIONI

- Rottamazione dei ruoli

Possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 2000 al 30 settembre 2017**.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene entro il **15 maggio 2018**.

Sulle somme dovute si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli **interessi al tasso annuo del 4,5%**.

Il pagamento può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

L'agente della riscossione, relativamente ai carichi del 2017, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore i dati necessari a individuare i carichi definibili.

- Tassa annuale di vidimazione libri sociali

Le società di capitali (S.r.l. e S.p.a.) devono pagare la tassa di concessione governativa annuale per la tenuta di libri e registri: € 309,87 (importo elevato a € 516,46 nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2018, il capitale sociale abbia superato il limite di € 516.456,89).

Il versamento va effettuato mediante modello F24, codice tributo 7085, anno 2018, entro il 16 marzo 2018.

- Tasso legale

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale è lo **0,3%**.

ELENCHI INTRASTAT 2018

Intra acquisti

Sono aboliti gli Intra acquisti trimestrali sia di beni che di servizi.

Viene innalzata la soglia che comporta l'obbligo di invio che ha solo valenza statistica.

- Acquisti di beni - Intra 2 bis

Sono obbligati alla presentazione i soggetti che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno acquisti comunitari per un importo pari o superiore a € 200.000.

- Servizi ricevuti - Intra 2 quater

Sono obbligati alla presentazione i soggetti che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno ricevuto prestazioni di servizi comunitari di cui all'art. 7-ter del DPR 633/1972, per un importo pari o superiore a € 100.000.

Semplificato il campo “codice servizio”, con riduzione del numero di codici che saranno composti da 5 cifre anziché 6; verrà predisposto un motore di ricerca.

Intra cessioni

Restano invariate le soglie di presentazione mensile o trimestrale.

Viene modificata la soglia che comporta l’obbligo di compilazione della parte statistica.

- Cessioni di beni - Intra 1 bis

Sono obbligati alla presentazione con cadenza mensile i soggetti che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno cessioni comunitarie per un importo pari o superiore a € 50.000. Per tali soggetti la compilazione dei dati statistici è obbligatoria se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno cessioni comunitarie per un importo pari o superiore a € 100.000.

Gli altri soggetti presentano i modelli con cadenza trimestrale.

- Servizi resi - Intra 1 quater

Sono obbligati alla presentazione con cadenza mensile i soggetti che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno reso servizi comunitari diversi da quelli indicati agli artt. 7-quater e 7-quinques del DPR 633/1972, per un importo pari o superiore a € 50.000.

Gli altri soggetti presentano i modelli con cadenza trimestrale.

Semplificato il campo “codice servizio”, con riduzione del loro numero e predisposizione di un motore di ricerca.

La presentazione è prevista esclusivamente in via telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Occorre ricordare che:

- i titolari di partita Iva che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive devono essere inseriti nell’archivio Vies che contiene i soggetti autorizzati a tali operazioni;
- non vanno indicati i servizi per i quali non è dovuta l’imposta nello Stato del committente (è opportuno farsi rilasciare una dichiarazione dal committente comunitario).

*** **

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Tentorio